

**PATTO DI ACCREDITAMENTO TRA
L'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE
E xxxxxxxxxxxxxxxx**

**PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E
PER LA REALIZZAZIONE DI GRUPPI DI GENITORI
E ALTRI SERVIZI DI AREA MINORI E FAMIGLIE**

Il giorno xx xxxxxxxxxxxx 202x, presso la sede dell'azienda speciale Retesalute, tra:

Azienda Speciale Retesalute, in qualità di Ente Capofila del Piano di zona dell'Ambito territoriale sociale di Merate, avente sede legale in Merate (LC) in Piazza Vittorio Veneto, 2/3, C.F. 94024400130 e P.IVA 02932150135, qui rappresentata dall'Avvocato Roberto Corbetta, nato a Lecco il 23.02.1967, C.F. CRBRRT67B23E507B, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede aziendale, nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito chiamata per brevità "Retesalute")

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avente sede legale a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx) in Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. e P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, qui rappresentata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede aziendale, nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito anche chiamato per brevità "Ente accreditato")

PREMESSO CHE

- Retesalute è l'azienda speciale costituita a norma dell'art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 tra i comuni del territorio della Brianza con caratteristiche omogenee sotto il profilo socio-economico, socio-demografico e dei bisogni sociali rilevabili per l'esercizio di attività, funzioni e servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- nel quadro di queste funzioni, Retesalute ha elaborato il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Famiglie, programmato e finanziato con fondi del PNRR, con fondi per parte del Fondo povertà 2022 e con fondi per parte del Progetto Conciliazione;
- il Bando di accreditamento, approvato con determina del responsabile n. 293 del 14/11/2024, ha dato esito all'elenco degli operatori accreditati per l'erogazione delle prestazioni in oggetto a partire dal 01.01.2025;

- con determina del Direttore Generale n. 205 del 30/08/2024 è stata affidata la fornitura di licenza quinquennale per l'utilizzo dell'applicativo "Vitaever®" della società Nethical Srl, finalizzato alla pianificazione, alla registrazione e alla rendicontazione anche degli interventi in oggetto;
- gli articoli 12, 13 e 14 dell'Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti erogatori di servizi per l'assistenza domiciliare minori e per la realizzazione di gruppi di genitori e altri servizi di area minori e famiglie" prevede l'impegno da parte dei soggetti accreditati ad utilizzare l'applicativo gestionale prescelto da Retesalute per il monitoraggio, la verifica quali-quantitativa delle prestazioni e la rendicontazione degli interventi effettuati;
- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ha presentato domanda di accreditamento in data **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e la stessa risulta completa ed accolta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente patto di accreditamento disciplina i rapporti tra Retesalute e **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** rispetto alla gestione del servizio di assistenza domiciliare minori e per la realizzazione di gruppi di genitori e altri servizi di area minori e famiglie residenti nei 24 Comuni afferenti all'Ambito territoriale sociale di Merate ed in particolare:

Per il servizio A) ☐

Per il servizio B) ☐

Per il servizio C) ☐

Per il servizio D) ☐

Per il servizio E) ☐

per il servizio F) ☐

Art. 2 - Modalità di erogazione del servizio

Le modalità di erogazione del servizio sono definite nell'Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti erogatori di servizi per l'assistenza domiciliare minori e per la realizzazione di gruppi di genitori e altri servizi di area minori e famiglie, sottoscritto in sede di accreditamento e a cui l'Ente è tenuto ad attenersi.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il soggetto accreditato:

- Dichiarare di avere preso atto delle modalità che regolamentano il servizio, e di attenersi alle stesse in ogni loro parte per quanto attiene alla gestione ed erogazione degli interventi derivanti dal presente atto;
- Si impegna a mantenere i requisiti di accreditamento richiesti nell'avviso ed eventuali integrazioni/modificazioni nel caso sottoscritte dalle parti;
- Si impegna a erogare il servizio nel rispetto di quanto prescritto nell'Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti erogatori di servizi per l'assistenza domiciliare minori e per la realizzazione di gruppi di genitori e altri servizi di area minori e famiglie;

- Dichiarare di aver stipulato idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile con i massimali previsti nell'Avviso, esonerando Retesalute da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio.

Art. 4 - PEI (Progetto educativo individualizzato)

Il Progetto educativo individualizzato (PEI) è predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza dell'utente in collaborazione con la micro-equipe di PIPPI strutturata per ogni singola situazione e/o con eventuali servizi specialistici coinvolti.

Definisce gli obiettivi educativi e gli interventi necessari del progetto sul minore/minori e la sua famiglia al fine di prevenire l'eventuale istituzionalizzazione.

L'Ente accreditato, scelto liberamente dall'utente o da un suo familiare sulla base del PEI, attiva il servizio del minore/minori e della sua famiglia al domicilio nei tempi e con le modalità previste dal programma PIPPI.

La relazione d'aiuto tra operatore sociale e assistito è definita dall'affermazione della centralità della persona fragile da assistere, tanto nella sua dimensione personale che in quella derivante dal contesto familiare e sociale di riferimento.

Tale centralità orienta sia i comportamenti dell'operatore che quelli del soggetto accreditato.

All'operatore spetta:

- l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
- l'innalzamento e/o il mantenimento della qualità della vita della persona/persona al fine di evitare l'eventuale istituzionalizzazione di uno dei suoi membri;
- il rispetto della libertà della persona nella sua interezza e della sua riservatezza;
- uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali familiari e sociali attivabili in favore delle persone coinvolte nel progetto PIPPI;

All'Ente accreditato competono:

- scelte gestionali e/o di comunicazione coerenti con la natura delle prestazioni domiciliari accreditate;
- tempestiva e corretta informazione ai familiari della persona assistita sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione stessa rispetto all'attuazione dei contenuti del progetto.

L'Ente accreditato assume la responsabilità della qualità delle prestazioni sociali, educative ed assistenziali e della relazione d'aiuto poste in essere dai propri operatori e opera a stretto contatto con la micro-equipe PIPPI che ha definito il progetto educativo individuale.

Art. 5 - Libertà di scelta

La persona (o uno dei suoi familiari), in relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, potrà revocare la scelta effettuata all'avvio del PEI e optare per un altro soggetto accreditato, comunicandolo le motivazioni di tale decisione all'Ambito di Merate.

Art. 6 - Corrispettivi

La somma dovuta per ogni singola prestazione accreditata prevede un riconoscimento economico come da avviso di accreditamento pubblicato.

Tutte gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

Negli importi sono compresi tutti gli obblighi e gli oneri posti a carico dell'Ente accreditato, di seguito specificati:

- costo dell'operatore;
- spostamenti di servizio per trasferimenti al domicilio dell'utente e per gli spostamenti da un utente all'altro;
- gestione amministrativa-contabile dell'Ente accreditato e connessa all'utilizzo dell'applicativo VITAEVER®;
- coordinamento e formazione del personale (inclusi gli aggiornamenti necessari per l'utilizzo del sistema di VITAEVER®);
- almeno 1 ora/mese per operatore finalizzata alla partecipazione del referente dell'impresa e degli operatori agli incontri di monitoraggio sulle situazioni in carico con la micro-equipe coinvolta o un suo incaricato;
- mezzi di protezione individuale dell'operatore socio-assistenziale, guanti monouso, grembiuli, ecc.; restando invece a carico dell'assistito: detersivi, emollienti, asciugamani, traverse, alimenti, altro materiale di uso personale.

Nulla è dovuto da parte dell'assistito (o familiare) all'Ente accreditato per le prestazioni ricevute.

Art. 7 – Liquidazione corrispettivi

Art. 7.1 - Modalità di rendicontazione, fatturazione e liquidazione

Il Soggetto accetta di utilizzare il sistema VITAEVER® per la pianificazione, la registrazione e la rendicontazione degli interventi effettuati dai propri operatori, per l'accesso al quale sarà sottoscritto tra il Soggetto accreditato e Nethical S.r.l., proprietaria dell'applicativo, un apposito contratto per l'utilizzo della licenza e la copertura dei costi gestionali.

Retesalute si riserva la possibilità di valutare, a suo insindacabile giudizio e qualora si rendesse necessario nel corso del patto, altri strumenti di registrazione/rilevazione degli interventi, di cui nel caso sarà data opportuna comunicazione scritta ad integrazione del presente atto.

Le modalità di rendicontazione avverranno secondo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 dell'Avviso.

Inoltre, per la fatturazione elettronica si comunica che il CODICE di Retesalute è UFLW8L e l'indirizzo PEC ambitomerate@pec.it.

Al fine della liquidazione delle fatture, Retesalute procederà ad accertare l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, nonché lo stato degli adempimenti fiscali a carico del Soggetto accreditato sospendendo, in caso di irregolarità accertata, il trasferimento delle risorse.

Retesalute liquiderà i corrispettivi dovuti a 60 gg f.m. dalla data di emissione della fattura.

Art. 7.2 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto accreditato è vincolato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente patto di accreditamento ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, impegnandosi a rispettare tutte le disposizioni ed obblighi in esso contenuti.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7.3 - Split Payment

Come da D.L. 148/2017, le fatture emesse a Retesalute dovranno riportare l'indicazione: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

In relazione a ciò, il fornitore continuerà a esporre l'IVA in fattura, ma il relativo importo verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le nuove disposizioni di legge.

Tale nuova disciplina non si applica alle fatture già soggette al "reverse charge".

Art. 8 - Rendicontazione servizi erogati e debito informativo

Il Soggetto accreditato accetta il sistema di rendicontazione previsto da Retesalute e si impegna ad adempiere, con diligenza e costanza, alla trasmissione, secondo i tempi e le modalità dallo stesso definiti, dei dati e delle informazioni finalizzate alla rilevazione delle prestazioni effettuate.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del Patto.

Art. 9 - Durata del patto di accreditamento

Il presente patto di accreditamento si intende valido a partire dal **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e comunque dalla data della sua sottoscrizione, fino 31 MARZO 2026, termine del progetto PNRR, salvo eventuali proroghe.

È facoltà del Soggetto accreditato poter rescindere il presente patto di accreditamento con almeno 60 gg. di preavviso e invio di comunicazione scritta tramite Posta Elettronica Certificata a ambitomerate@pec.it, garantendo in ogni caso, se richiesta, la prosecuzione dei PEI in corso per 60 gg. dal preavviso.

Art. 10 - Forme di controllo da parte di Retesalute

L'erogazione del servizio è sottoposta a un processo di valutazione, svolto con periodicità dall'Equipe PIPPI e d'Ambito, in relazione al PEI e alla durata dell'intervento.

A Retesalute è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività svolte dal Soggetto accreditato in attuazione del presente documento, da esercitarsi nelle forme più opportune; Retesalute potrà quindi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa del Soggetto accreditato entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli impegni previsti dall'Avviso pubblico per l'accREDITAMENTO di soggetti erogatori di servizi per l'assistenza domiciliare minori e per la realizzazione di gruppi di genitori e altri servizi di area minori e famiglie.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale impiegato dal Soggetto accreditato. Ad esito di tali

verifiche e comunque su motivata richiesta di Retesalute, il Soggetto accreditato dovrà provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati.

Retesalute potrà pertanto richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, l'esibizione del DM 10, cedolino paga, o altra documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Art. 11 - Privacy e trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la finalità descritte nel presente patto di accreditamento. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di stipula del patto di accreditamento.

Retesalute si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del trattamento dei dati dell'ASR ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è Retesalute con sede in Merate (LC), Piazza Vittorio Veneto 2/3.

Il Responsabile del Trattamento dei dati è l'Ente Accreditato **XXXXXXXXXX**. L'Ente Accreditato **XXXXXX** in quanto affidatario del servizio, si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio, ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal GDPR e a vigilare diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

Art. 12 - Modello Organizzativo ed il Codice Etico

Il soggetto accreditato dichiara e conferma espressamente di conoscere il Modello Organizzativo ed il Codice Etico di Retesalute volti ad assicurare che tutti coloro che operano per conto e nell'interesse dell'Azienda tengano comportamenti conformi ai principi di correttezza e di trasparenza nella gestione degli affari aziendali, di conoscere i propri obblighi e le conseguenze riconducibili alle violazioni degli stessi. Il soggetto accreditato dichiara, inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/1/2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190 del 6/11/2012 per quanto applicabile.

Art. 13 – Inadempienze, penalità, risoluzione del patto e revoca dell'accreditamento

Qualora rilevi violazioni o irregolarità dell'osservanza di quanto previsto dal presente patto di accreditamento, nonché il servizio non venga eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle modalità operative

indicate nell' Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti erogatori di servizi per l'assistenza domiciliare minori e per la realizzazione di gruppi di genitori e altri servizi di area minori e famiglie, Retesalute può contestare al soggetto accreditato l'inadempienza, assegnando un tempo congruo per porre i necessari correttivi.

Il mancato possesso o la perdita dei requisiti dichiarati in fase di accreditamento, non sanati o sanabili entro i termini contenuti nella diffida a provvedere, inviata da Retesalute, comportano la risoluzione del patto di accreditamento, con conseguente recupero degli oneri indebitamente riscossi e la cancellazione dall'Elenco dei soggetti accreditati.

Il soggetto cancellato dall'elenco non potrà ripresentare domanda di accreditamento per i successivi due anni.

Inoltre, comporta revoca dell'accreditamento:

- Il mancato adempimento senza giusta causa degli impegni previsti dal patto;
- L'inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dell'applicazione del contratto nazionale di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, delle clausole contenute nei documenti relativi alla procedura di accreditamento e relativi allegati, degli obblighi previsti dal patto di accreditamento;
- Gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte di Retesalute;
- L'impiego di personale non idoneo o insufficiente;
- L'inosservanza dei contenuti del Codice Etico di Retesalute;

Il soggetto cancellato dall'Elenco dei soggetti accreditati dovrà immediatamente consegnare all'Ambito di Merate ed alla micro-equipe di riferimento tutta la documentazione connessa ai PEI, impegnandosi in ogni caso a garantire il servizio per un periodo di almeno sette giorni.

Art. 14 - Controversie e Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal presente patto di accreditamento che non saranno bonariamente composte saranno demandate alla competenza esclusiva del Foro di Lecco. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 15 - Disposizioni finali

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e/o eventualmente risolto.

In tali casi, il soggetto accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto di accreditamento, a mezzo di formale comunicazione da notificare a Retesalute.

Art. 16 - Registrazione

Il presente patto di accreditamento sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Merate, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Azienda Speciale Retesalute

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX